

Avv. Luciano Ghirga
Piazza Piccinino n. 10
006122 Perugia
tel. 075.5732555
fax 075.5723956
e.mail avvocatoghirga@libero.it

Avv. Carlo Dalla Vedova
Via Vittorio Bachelet, 12
000185 Roma
tel. 06.4440821
fax. 06.4462165
e.mail dvsl@dallavedova.com

CORTE DI ASSISE DI PERUGIA

ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 507 c.p.p.

Proc. Pen. n.9066/07 RGNR

Udienza 9 ottobre 2009

Ill.mo Sig. Presidente Consigliere Dr. Giancarlo Massei Corte di Assise – Perugia, i sottoscritti avvocato Ghirga Luciano ed avvocato Dalla Vedova Carlo, quali difensori della Sig.ina **KNOX Amanda Marie**, imputata nel procedimento n. 9066/07, rappresentano e chiedono quanto segue.

Va premesso, anzitutto, come si ritenga che l'istruttoria dibattimentale appena conclusa abbia ampiamente dimostrato la estraneità di Amanda Knox ai fatti di cui alle imputazioni A) B) C) D) E) F) del decreto che ha disposto in giudizio in data 28 ottobre 2008 (all.to 1).

Tale conclusione risulta suffragata sia dalle prove testimoniali sia dalle prove scientifiche assunte nel corso del dibattimento.

In considerazione, tuttavia, del soddisfacimento delle innegabili esigenze di completezza del quadro probatorio e di serenità nella assunzione della decisione finale, si rivolge istanza affinché codesta Ecc.ma Corte voglia disporre, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., l'assunzione delle seguenti nuove prove.

I) PERIZIA TRACCE BIOLOGICHE REPERTO 36

Il dibattimento ha evidenziato l'inattendibilità delle risultanze delle indagini di genetica forense, in virtù delle omissioni e pratiche erronee rilevate circa la acquisizione dei reperti ed alla esecuzione degli accertamenti di tipo genetico.

Con particolare riferimento al reperto 36 traccia B va preliminarmente precisato quanto segue.

Il coltello, reperto 36, fu sequestrato in data 6 novembre 2007 presso l'abitazione di Raffaele Sollecito dal cassetto della cucina. Dalla lettura della deposizione dell'ispettore Finzi si evincono le modalità di repertazione e conservazione del coltello. In particolare, risulta che il coltello venne inserito in una busta di carta non sterile e poi in una scatola porta agenda (cfr. trascrizioni udienza del 28 febbraio 2009, pagg. 174/194 (all.to 2)).

Successivamente vennero svolti accertamenti sia sulla lama che sul manico ad opera della Polizia Scientifica di Roma confluiti nella Relazione Tecnica Indagine di Genetica Forense, a firma della Dott.ssa Stefanoni, del 12 giugno 2008 (all.to 3). Nella medesima relazione viene riportato il risultato degli accertamenti relativi al reperto n. 36, e, segnatamente.

- Il reperto 36 viene descritto come "*Grosso coltello lungo complessivamente 31 cm, con lama lunga 17 cm, e manico di colore nero...*" (all. to 3, pag 5);
- Sono, altresì, allegate le immagini del coltello con apposte le lettere in corrispondenza dei SETTE prelievi effettuati (A, B, C, D, E, F e G) e, contestualmente, sono riportati gli esiti della diagnosi generica di sangue condotta con tetrametilbenzidina e la diagnosi specie specifica effettuata con Anticorpo anti-uomo

sui prelievi B, C, E e G. Entrambe le diagnosi hanno avuto per tutti i **campioni esito negativo** (all.to 3, pag. 77).

➤ E' indicato il metodo di estrazione (BioRobot "EZ1" QIAGEN) e il metodo di quantificazione utilizzato per le tracce C,D,E,F,eG, (7700 Sequence Deceptor ABIPRISM – Applied Biosystems), quantificazione che ha fornito risultato negativo per tutti questi campioni. Nulla è specificato in merito allo strumento utilizzato per la quantificazione dei campioni A e B, quantificazione che, scrive la Dott.ssa Stefanoni, ha avuto, però, **esito positivo**: "*... le tracce risultate positive alla quantificazione (tracce A e B), sono state sottoposte ad amplificazione e successiva elettroforesi capillare. Le tracce negative alla quantificazione (tracce C, D, E, F, G) sono state analizzate previa concentrazione mediante impiego di strumentazione Speed-Vac SC110 marca "Savant" ...*" (all.to. 3, pag. 78).

➤ Nel corso dell'audizione dinanzi al Giudice per l'udienza preliminare, la dott.ssa Stefanoni affermava che la metodica utilizzata per la quantificazione del campione B del reperto 36 era la Real-time PCR e che la quantificazione (già indicata come positiva nella Relazione) era "*... nell'ordine di qualche centinaio di picogrammi ...*" (trascrizioni udienza 4 ottobre 2008, all.to 4, pag. 178).

Nonostante le reiterate richieste della difesa tese ad ottenere alcuni dati necessari per la valutazione e la interpretazione dei dati forniti dalla Polizia Scientifica, soltanto in data 30 luglio 2009, sono stati depositati i cd SAL (Stato Avanzamento Lavori) ed i report relativi alla quantificazione del dna estratto dai vari campioni.

Orbene, l'analisi della documentazione descritta evidenzia numerose incongruenze con i dati indicati nella Relazione di Indagine di Genetica Forense e con quanto dichiarato dalla Dott.ssa Stefanoni nel corso delle sue audizioni sia davanti al GUP sia dibattimentali.

In particolare:

1. risulta che l'affermazione della Dott.ssa Stefanoni di aver provveduto alla quantificazione del campione B) prelevato sul reperto 36 con la RealTime-PCR non trovi corrispondenza nei report generati da quest'ultimo macchinario e messi a disposizione della difesa in data 30 luglio 2009.
2. Viceversa, si apprende come la quantificazione sia stata effettuata, così come per i campioni A e C del medesimo rep. 36 (a differenza di quanto riportato a pag. 77 della relazione tecnica a firma della dott.ssa Stefanoni) con fluorimetro Qubit e che l'esito sia stato **"too low", in italiano "troppo basso" od "insufficiente"**, come chiaramente indicato nel relativo report del 13 novembre 2007 che si allega. (all.to 5).

E' di assoluta evidenza la difformità, di rilievo sostanziale, in ordine alla quantificazione del campione B) del reperto 36 tra quanto riportato nella Relazione genetica del 12 giugno 2008 (positivo alla quantificazione), quanto dichiarato dalla Dott.ssa Stefanoni in udienza (quantificazione nell'ordine di qualche centinaio di picogrammi) e le informazioni che si evincono in maniera chiara ed inequivocabile dai documenti acquisiti agli atti nel luglio 2009 (quantificazione **"too low", in italiano "troppo basso" od "insufficiente"**).

Se, infatti, come si desume dai report della quantificazione con fluorimetro Qubit, la quantificazione del reperto 36B è stata **negativa** è legittimo asserire -in base anche al tracciato elettroforetico ottenuto- che vi possa essere stata contaminazione del campione durante l'amplificazione.

Al riguardo si consideri, altresì, come quasi tutte le tracce che alla

quantificazione hanno dato risultato “too low”/troppo basso/insufficiente non abbiano dato luogo ad alcun profilo genetico.

3. Dalla relazione tecnica è possibile, inoltre, rilevare come solo le tracce C, D, E, F, G del rep. 36 siano state concentrate, a differenza della traccia B per la quale non viene indicata la concentrazione.

Diversamente, davanti al GUP, la Dott.ssa Stefanoni affermava di aver proceduto alla concentrazione anche della traccia 36 B (all.to 4, pagg 177 e 178). Sulla base di tale dato il consulente tecnico ha asserito che l'analisi genetica della traccia B del reperto 36 (coltello) non possa essere ripetuta.

Permane, dunque, una contraddizione tra quanto scritto nella Relazione Tecnica e quanto riferito in udienza ed è ancora una volta legittimo porsi l'interrogativo circa la concentrazione della traccia B del rep. 36, e, in caso negativo, in ipotesi di unica amplificazione - come più volte riferito-, poiché il volume dello stesso è riportato nei SAL essere pari a 50 µl (microlitri), esista ancora dell'estratto come indicato nel SAL del 13 novembre 2007 che si allega (all.to 6).

Alla luce di tali osservazioni è di tutta evidenza l'inutilizzabilità dei risultati ottenuti con le indagini genetiche con particolare riguardo al reperto 36 B). Il consulente della difesa, dott.ssa Sarah Gino, ha ampiamente chiarito l'inaffidabilità del risultato genetico considerato il mancato rispetto delle Raccomandazioni della Società Internazionale di Genetica Forense e le numerose incongruenze documentali.

Si chiede, pertanto, che codesta Ecc.ma Corte voglia conferire incarico ad un collegio peritale per una valutazione circa la correttezza delle procedure utilizzate, l'analisi dei risultati ottenuti, nonché la completezza della documentazione acquisita, con particolare riferimento ai seguenti quesiti:

1) in base alle caratteristiche del Fluorimetro Qubit impiegato per la quantificazione della traccia 36 B, a che cosa equivale il risultato “too low/troppo basso/insufficiente” ;

2) se in tali condizioni e con tale risultato, è possibile procedere ad una corretta analisi del campione secondo le procedure e le regole della pratica dei laboratori;

3) in caso di risposta affermativa, è corretto asserire che siamo in presenza di “Low Copy Number D.N.A.” (LCNDNA), e quali sono le procedure previste dai protocolli della Comunità Scientifica Internazionale sul punto;

4) se nel caso di specie i citati protocolli siano stati rispettati;

5) se è possibile escludere con riferimento al reperto 36 traccia B una ipotesi di contaminazione: i) del reperto nella conservazione, repertazione, custodia e trasporto; e/o ii) in laboratorio durante gli esami.

6) se in caso di mancata concentrazione della traccia B del rep. 36 – secondo quanto riportato nella relazione depositata-, e di unica amplificazione della stessa traccia – secondo quanto sostenuto dalla Dott.ssa Stefanoni dinanzi al GUP-, è possibile che esista ancora estratto, considerato che il volume dello stesso riportato nei SAL è pari a 50 µl microlitri;

7) se sussiste incongruenza tra quanto dichiarato o riportato nella relazione tecnica dalla Dott.ssa Stefanoni e quanto invece emerge dai documenti depositati in data 30 luglio 2009;

- 8) se le modalità di repertazione e conservazione del coltello -reperto 36- siano idonee a garantire la genuinità del reperto stesso;

II) PERIZIA GENETICA DELLE ORME DI PIEDE NUDO EVIDENZIATE CON IL LUMINOL.

Il Pubblico Ministero sostiene che chi ha lasciato le orme evidenziate con il luminol abbia camminato con in piedi nudi sporchi del sangue della vittima Meredith Kercher. Va rilevato come anche con riferimento a tali accertamenti, l'istruttoria dibattimentale ha evidenziato analoghe lacune ed incongruenze.

In particolare, sia nella Relazione di Indagine di Genetica Forense sia nel corso delle audizioni la Dott.ssa Stefanoni attestava l'effettuazione della sola diagnosi generica di sangue in virtù della positiva luminescenza (all.to 3, pag. 14-218-219-220).

Nel corso del dibattimento sono emerse due circostanze importanti: il luminol è una sostanza che non reagisce solo col sangue ma a molti prodotti e che le orme così evidenziate non sono databili. A ciò si aggiunga l'ulteriore rilievo che l'analisi biologica delle orme di piede nudo evidenziate con il luminol non hanno fornito, il profilo biologico della Kercher .

Con il deposito della documentazione relativa ai SAL (Stati Avanzamenti Lavoro) della Polizia Scientifica nel luglio 2009, per la prima volta, è emerso che i medesimi campioni erano stati analizzati con un ulteriore test presuntivo per la diagnosi generica di sangue alla tetrametilbenzidina per rilevare la presenza di sangue. Tale test è risultato negativo come indicato dai SAL delle tracce da 176 a 183 effettuate in data 29 dicembre 2007 (all.to 7).

Si chiede, pertanto, che codesta Ecc.ma Corte voglia conferire incarico al collegio peritale per una valutazione con riferimento ai **seguenti quesiti**:

- 1) se la diagnosi generica di sangue dei campioni luminol positivi debba essere confermata da test specifici circa la natura ematica;
- 2) se sia possibile datare le orme evidenziate con il luminol;
- 3) se dalla lettura dei report relativi ai SAL risulti l'esecuzione del test alla tetrametilbenzidina sui campioni evidenziati con il luminol e se tale test abbia dato esito negativo;
- 4) se i risultati di tali test siano stati riportati nella Relazione Tecnica Indagine di Genetica Forense, a firma della Dott.ssa Stefanoni, del 12 giugno 2008;
- 5) quale valutazione scientifica circa l'eventuale presenza di sangue può essere espressa in presenza di campioni positivi al luminol ma negativi al test alla tetrametilbenzidina.

III) PERIZIA IN ORDINE ALLA INDIVIDUAZIONE DELL'ORMA DI SCARPA RILEVATA SULLA FEDERA DEL CUSCINO ATTRIBUITA A PROBABILE SCARPA FEMMINILE .

L'accertamento in parola si rivela necessario sotto il profilo della valutazione del "metodo" di indagine seguito dai consulenti della Procura.

Si legge, al riguardo, nella Relazione Tecnica a firma di Rinaldi e Boemia che *"è possibile ritenere che tale impronta sia stata impressa dal tacco e dalla parte centrale della suola di una calzatura sinistra. E' possibile ritenere, sulla base delle ridotte dimensioni rilevabili e soprattutto per la limitata ampiezza del tallone, che l'impronta si riferisca probabilmente a scarpa femminile. Si osserva, infatti, che l'impronta sulla parte del tacco misura circa 39 mm mentre nella parte alta (corrispondente all'arco plantare, ossia al punto in cui inizia ad allargarsi formando*

la pianta del piede) misura circa 46 mm. Per tali considerazioni la taglia della scarpa che ha prodotto l'impronta in verifica potrebbe variare dal numero 36 al 38" (Relazione di Consulenza Tecnica a firma di Lorenzo Rinaldi e Pietro Boemia, pag. 21 e diapositive 42 e 43 della presentazione all.to 8)". La relazione ha preso in esame una fotografia della federa del cuscino nonostante il reperto fosse disponibile per un esame diretto.

Nel corso dell'audizione dibattimentale, l'Ispettore Boemia ha affermato di aver preso a comparazione una scarpa Asics misura 37,5 e di aver "trovato una sorta di compatibilità per quanto riguarda la larghezza del tallone, esaminando anche queste solette, sono riuscito..., è comunque una impronta di scarpa femminile (trascrizioni udienza 9 maggio 2009 all.to 9, pag. 190).

Tale conclusione si basa, come ammesso dallo stesso Boemia nel corso della sua audizione, sulla "presunzione" che sia possibile rinvenire la forma del tacco di una scarpa:

- pag. 221: "ho già specificato che questa è la parte del tacco, perché è un elemento che le fa presumere che il tacco qui gira"
- pag. 223: "questo elemento qui che è leggermente arcuato, che mi fa presumere che questo sia uno schizzetto di sangue"
- pag. 223: "presumo sia il tacco"

I consulenti della difesa Knox e Sollecito hanno ampiamente contrastato tale conclusione. In particolare il prof. Torre ha commentato le osservazioni dei consulenti del PM affermando che "è una mera invenzione" individuare nell'orma analizzata la parte del tacco. Sostiene, piuttosto, il consulente della difesa come dalla più chiara

immagine a colore dell'intera federa risulti chiaramente come si tratti di una *"piega del cuscino che è quella che per una sorta di plicature ha fatto sì che qui ci sia un'interruzione netta, di fatti non comprendo perché sia sempre stata fornita un'immagine in bianco e nero di questo e una linea che corrisponde a una piega insanguinata del cuscino, qui lo si vede ancora meglio, questa è una piega, non può essere data alcuna valutazione della larghezza di questa impronta che viene attribuita ad un tacco"*. (trascrizione udienza 6 luglio 2009, all.to 10, pag. 1-2-30-31-32 e diapositive n. 118-119-120-121).

In maniera ancora più analitica il Professor Torre ha evidenziato come l'orma in parola possa essere attribuita all'impronta parziale di una scarpa Nike out break 2: *"se noi confrontiamo quest'immagine con questa e tenuto conto ripeto che questa curvatura qui non corrisponde a un margine della scarpa ma corrisponde a una piega del cuscino vediamo una serie di impronte tra loro parallele e curvilinee con cavità rivolta verso destra e qui sembra un accennarsi di incremento cioè di riduzione del raggio di curvatura e sembrerebbe proprio un'impronta di questa parte della scarpa, per cui insomma dire che quello è un tacco è assolutamente arbitrario"* (all.to 10, pagg. 32 e ss – diapositive n. 118 a 121).

Il Prof. Vinci ha sostenuto e dimostrato che l'orma sul cuscino sia stata impressa dalla scarpa out break 2 (Relazione di Consulenza Tecnica Professor Vinci n.11 diapositive all.to 11).

E' evidente come sia indispensabile affidare ad un perito l'incarico di fornire utili elementi di valutazione circa l'orma in questione e l'attendibilità dei risultati raggiunti dai consulenti della Procura.

Si chiede, pertanto, che codesta Ecc.ma Corte voglia conferire incarico ad un perito al fine di rispondere ai **seguenti quesiti**:

- 1) se l'analisi dell'orma in verifica consente di individuare sull'orma la parte del tacco. In particolare se è possibile affermare sulla base di dati oggettivi che *“che questo elemento qui che è leggermente arcuato, che mi fa presumere che questo sia uno schizzetto di sangue che si sia depositato sul tacco ed abbia riprodotto la parte finale del tacco; poi dopo qui inizia a girare, quindi qua finisce”* (all.to 9, esame Ispettore Boemia, trascrizioni udienza 9 maggio 2009, pag. 223);
- 2) se è possibile e se è metodologicamente corretto esprimere un giudizio in termini di attribuzione ad una scarpa femminile;
- 3) se, viceversa, l'orma in questione presenta analogie con l'apposizione di una impronta parziale di una scarpa modello Nike outbreak 2 misura ovvero, se, comunque, è possibile escludere che l'orma in parola sia stata apposta dalla scarpa Nike out break 2;

IV) ESAME DEL PERITO NOMINATO DAL GIP PROFESSOR BERNASCHI CIRCA L'ANALISI DEGLI HARD DISK SEQUESTRATI

Al Prof. Massimo Bernaschi è stata conferita perizia nel corso delle indagini preliminari con il seguente quesito: *“presa visione dei computer ad acquisiti agli atti che riterrà necessari, estrarra i dati presenti nelle memorie dei computer sequestrati a Sollecito Raffaele, Knox Amanda nonché del computer appartenente a Meredith Kercher e recuperi dai relativi hard disk tutti i dati in essi presenti con la creazione di un clone del singolo hard disk, su idoneo supporto magnetico accerti comunque anche le cause del blocco intervenuto sui computer”* come risulta da relazione del 21 marzo 2008 del Prof. Massimo Berneschi al GIP Dott.ssa Claudia Matteini (all.to 12).

Il prof. Bernaschi è stato sentito all'udienza per l'incidente probatorio dell' 8 aprile 2008, ed ha illustrato le sue conclusioni in merito allo shock elettrico che ha "bruciato" in maniera irrimediabile indicando alcune cause che avrebbero potuto provocare tale guasto tecnico. Ha tuttavia potuto clonare il contenuto degli hard disk di Kercher e di Sollecito, mentre non è stato potuto clonare l'hard disk di Knox. I contenuti dei menzionati hard disk non sono stati analizzati.

I difensori ritengono necessario una integrazione dell'esame del perito alla luce delle contrastanti dichiarazioni dibattimentali rese dai testi della Polizia Postale in merito alla consegna ed agli accertamenti dei personal computer sequestrati agli imputati in particolare gli esami di TROTTA Marco e TRIFICI Claudio del 14 marzo 2009 e GREGORI Mirko. L'utilizzo della macchina Logic Cube come riferito dai testimoni menzionati, non appare descritto nella relazione del Prof. Bernaschi Massimo del 21 marzo 2008 come non sono descritte le attività dei testimoni durante gli esami presso l'istituto del Prof. Bernaschi Massimo.

Si **chiede**, pertanto, che codesta Ecc.ma Corte voglia disporre l'esame del perito, Prof. Massimo Bernaschi.

V) ESAME DEL SIG. AVIELLO LUCIANO SULLE MISSIVE ALLA CORTE

Questa difesa rileva che durante il dibattimento sono state recapitate al Presidente della Corte di Assise di Perugia n. 3 lettere olografe sottoscritte dal sig. Luciano AVIELLO del 28 marzo, 18 giugno e 13 luglio 2009, che si allegano (all.to 13) al tempo detenuto per altri reati. La valutazione delle circostanze portate a conoscenza della Corte con le missive, merita un approfondimento a mezzo di esame in dibattimento. Lo stesso riferisce circostanze relative:

- a) all'innocenza della Amanda Knox e del Raffaele Sollecito con fatti da riferire alla Corte direttamente;
- b) alle indagini con contatti con i responsabili dello SCO di Perugia ed in particolare e di aver avuto contatti con il dirigente dott. Marco Chiacchera della Polizia di Perugia e del dott. Gabriele Paci.
- c) Alle n. 2 intrusioni nella casa di via della Pergola, sotto sequestro, come meglio risulta dai verbali di sopralluogo della Polizia del febbraio 2009 e del marzo 2009.
- d) Alle dichiarazioni scritte di pugno di un certo sig. Florio che riferisce dell'innocenza del Sollecito e della Knox.

Le circostanze sono precise ed appaiono rilevanti in relazione al processo che si sta celebrando. La credibilità del sig. Aviello deve essere accertata con un esame diretto dello stesso.

La reiterata volontà del sig. Aviello di informare la Corte, con le tre lettere, circa le circostanze dallo stesso menzionate sono un elemento di valutazione che deve porre la Corte nella posizione di ascoltarlo nel processo; il suo esame potrebbe essere di aiuto al processo.

Questa difesa rileva che la grande attenzione da parte degli organi d'informazione che seguono questo processo, può aver suggestionato il sig. Aviello. La cautela massima è necessaria per l'esame in dibattimento, ma allo stesso tempo, la Corte deve acquisire tutti gli elementi probatori, ai fini di esaurire tutte le attività, anche quelle che appaiono *ictu oculi* marginali o di discutibile attendibilità come questa.

Si chiede, pertanto, che codesta Ecc.ma Corte voglia disporre l'esame del sig. Aviello Luciano sulle circostanze dallo stesso riferita alla corte contenute nelle menzionate missive (all.to 13)

CONCLUSIONI

In virtù di quanto sopra i difensori di KNOX Amanda Marie chiedono a codesta Spett.le Corte di Assise di Perugia si sensi e per gli effetti dell'art. 507 cod. proc. pen. di assumere i seguenti mezzi di prova:

- I. Perizia di tipo genetico circa le tracce biologiche del reperto 36 (coltello).
- II. Perizia di tipo genetico delle orme di piede nudo evidenziate con il Luminol.
- III. Perizia in ordine alla individuazione dell'orma di scarpa rilevata sulla federa del cuscino (foto 105).
- IV. Esame di Prof. Massimo Bernaschi del Consiglio Nazionale delle Ricerche consulente del G.I.P. dott.essa Claudia Matteini, circa tutte le circostanze di cui all'incidente probatorio del 5 aprile 2008 e della relazione depositata il 21 marzo 2008.
- V. Esame del sig. Luciano Aviello, detenuto per altri reati, sul contenuto delle circostanze riferite nelle n. 3 missive inviate alla Corte in 28 marzo, 18 giugno e 13 luglio 2009 e di tutte le circostanze a sue conoscenza.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Copia decreto che ha disposto il giudizio del 28 ottobre 2008.
- 2) Trascrizioni udienza del 28 febbraio 2009, pagg. 174/194.
- 3) Copia estratto della Relazione Tecnica Indagine Genetica Forense del 12 giugno 2008 relativa al reperto 36.

- 4) Copia trascrizioni estratto udienza 4 ottobre 2008 dinanzi al GUP, audizione dott.essa Stefanoni.
- 5) Copia report del Fluorimetro Qubit con le attività del 13 novembre 2007.
- 6) Copia S.A.L. relativi al reperto 36.del 13 novembre 2007.
- 7) Copia S.A.L. relativi impronte/orme rep. da 176 al 184 del 29 dicembre 2009.
- 8) RINALDI Lorenzo BOEMIA Pietro - Relazione di Consulenza Tecnica, estratto pag. 21 e diapositive 42 e 43 della presentazione resa in udienza del 9 maggio 2009.
- 9) BOEMIA Pietro estratto trascrizioni udienza 9 maggio 2009, audizione
- 10) TORRE Carlo Copia estratto trascrizioni udienza 6 luglio 2009, pagg. 32 e ss diapositive nn. 118 a 121, audizione Prof. Torre.
- 11) VINCI Francesco estratto di n. 11 diapositive dalla Relazione di Consulenza Tecnica a firma di Francesco udienza del 18 settembre 2009
- 12) BERNASCHI Massimo copia della Relazione del 21 marzo 2008.
- 13) AVIELLO Luciano copia delle 3 lettere olografe a firma del sig. Luciano AVIELLO del 28 marzo, 18 giugno e 13 luglio 2009.

Con osservanza ,

Roma/Perugia li 9 ottobre 2009

Avv. Ghirga Luciano



Avv. Dalla Vedova Carlo

